

ACCORDO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE E LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE DI MODENA PER I SETTORI TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Il giorno 20.07.2017 presso Confcommercio Modena si sono incontrati:

Confcommercio rappresentata da Franco Buontempi assistito da Angela Rosa Albore

Filcams-Cgil rappresentata da Paolo Montalti

Fisascat-Cisl Emilia Centrale rappresentata da Martignetti Alessandro

Uiltucs-Uil Territoriale Modena Reggio Emilia rappresentata da Lorenzo Tollari

Considerato che

- Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
- le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ispirandosi a criteri di partecipazione;
- l'esperienza già realizzata in materia dopo l'emanazione del DLgs. 626/1994 con la stipula dell'accordo interconfederale 18.11.1996, cui è seguito l'accordo provinciale 04.12.98, è ritenuta positiva;
- l'evoluzione normativa e l'obiettivo di migliorare e rafforzare l'azione congiunta a favore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rendono necessario un adeguamento dell'accordo provinciale 27.03.1997 e l'integrazione e/o modifica degli accordi territoriali 24/9/2002, 16/10/2003, 24/7/2009

L'Organismo Paritetico Territoriale (OPT)

L'organismo paritetico territoriale e' allocato in via A. Begarelli, 31 Modena presso la sede dell'Ente bilaterale EBITERMO

L'OPT programma annualmente, con il coinvolgimento dei RLST, l'attività ordinaria con riferimento a:

- monitoraggio ed elaborazione dati: imprese presenti nel territorio, suddivise per comparto, presenza Rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza (RLSA); andamento infortuni ecc...
- accesso alle imprese per le finalità di cui all'art. 50 comma 1 DLgs. 81/2008;
- ricevimento richieste di collaborazione sulla formazione della sicurezza
- relazione con Enti preposti (VdF, ASL, INAIL, INPS, Ispettorato Territoriale Lavoro);
- indicazioni e proposte per iniziative formative e informative, interventi e/o azioni propedeutiche al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi

di lavoro; promozione e informazione a livello territoriale delle attività dell'Organismo Paritetico e dei RLST anche relativamente agli adempimenti a carico delle imprese e contribuzioni a finanziamento delle attività anche utilizzando i canali informativi di cui è dotato l'ente bilaterale presso il quale l'Organismo è allocato.

L'Organismo durante le sue riunioni definisce l'operatività rispetto alle attività di cui sopra collaborando per la realizzazione delle stesse anche con la Commissione Paritetica della Sicurezza.

La documentazione raccolta e/o predisposta dal RLST dovrà essere conservata presso la sede del dell'Ente Bilaterale Territoriale EBITERMO, a disposizione dell'Organismo Paritetico Territoriale.

I costi per lo svolgimento dell'attività dell'OPT e dei RLST sono a carico del Fondo Sicurezza, istituito nell'ambito del rendiconto economico di EBITERMO.

In attuazione degli artt. 2, 37, 51 e 52 del DLgs. 81/2008, nonché sulla base di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 18.11.1996 e dall'Accordo 27.03.1997, si concorda che l'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) sia formato da 6 componenti di cui 3 designati da Confcommercio Territoriale e 3 designati pariteticamente da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl Emilia Centrale, Uiltucs-Uil Territoriale Modena Reggio Emilia.

Sono compiti dell'Organismo Paritetico Territoriale le funzioni attribuite dall'art. 51 del DLgs. 81/2008 ed in particolare:

- essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
- orientare e promuovere attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali ovvero delle risorse appositamente dedicate dall'Ente bilaterale EBITERMO.
- ricevere dalle Organizzazioni Sindacali, i nominativi dei Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la sicurezza; provvedere alla loro comunicazione alle imprese e agli enti territorialmente competenti;
- assumere interpretazioni univoche sulla tematica della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nella veste di parere ufficiale;
- monitorare l'attività dei RLST e ricevere il programma e la relazione annuale da essi predisposti;
- promuovere, attraverso la collaborazione con Istituzioni ed Enti locali, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Per tutte le riunioni deve essere redatto un verbale di riunione che contenga la sintesi degli argomenti trattati, i nominativi dei componenti dell'Organismo presenti; per la Commissione paritetica per la sicurezza deve essere tenuto un registro delle presenze.

L'OPT svolge le seguenti funzioni organizzative, anche per il tramite della Commissione Paritetica:

- raccoglie le designazioni dei RLST indicati dalle OO. SS. e le comunica alle aziende;
- fornisce, utilizzando la propria banca dati l'elenco delle aziende aderenti e

- rientranti nell'ambito di competenza dei RLST;
- riceve dalle imprese le nomine di elezione dei RLSA;
- comunica i nominativi dei RLST e l'elenco delle imprese di competenza;
- raccoglie fabbisogni e organizza interventi/programmi formativi predisposti anche da dell'Ente bilaterale EBITERMO in materia di salute e sicurezza
- cura l'archivio della documentazione.

Per la validità delle riunioni dell'Organismo è sufficiente che sia presente almeno un rappresentante per ogni parte componente (minimo n. 4 componenti);

Per le comunicazioni e gli atti dovuti dall'Organismo e dagli RLST verrà utilizzata la modulistica allegata.

Informazione

Al fine di garantire la massima e puntale informazione a tutti i lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché relativamente alle forme di rappresentanza previste dalla normativa vigente, le Parti convengono di intraprendere ogni iniziativa utile. In tal senso è riconosciuto il diritto alle OO. SS. firmatarie alla convocazione di un'assemblea di un'ora retribuita all'anno nelle unità produttive interessate; la convocazione sarà comunicata all'azienda ed ai dipendenti con un preavviso di almeno 3 giorni e potrà svolgersi anche in locali esterni. In via prioritaria l'assemblea si svolgerà presso le aziende in cui non si è proceduto all'elezione del RLSA.

Formazione

Le Parti condividono l'importanza fondamentale che riveste la formazione, anche aggiuntiva a quella obbligatoria prevista per Legge, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle figure specificatamente previste dal DLgs. 81/2008, dei datori di lavoro in funzione della prevenzione del rischio e della tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tale ottica le parti sociali, in raccordo con l'OPT, indicheranno all'Ente bilaterale EBITERMO le iniziative ed i corsi necessari. EBITERMO avvalendosi della collaborazione degli Enti formativi accreditati presso l'ente bilaterale, predisporrà la loro realizzazione nell'ambito delle risorse complessivamente destinate all'attività formativa; per le attività formative e informative potranno essere utilizzate risorse proprie dell'Organismo, dell'Ente bilaterale, risorse provenienti dai fondi interprofessionali e/o risorse di altra provenienza destinate alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Risorse per funzionamento

Ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo paritetico, a carico delle imprese dei settori Terziario, Distribuzione, Servizi della provincia di Modena, è dovuto un contributo, sulla base della dimensione occupazionale dell'impresa e in virtù della scelta avvenuta, come di seguito riportato:

Contributi calcolati a percentuale:

- a) contributo a carico dell'azienda pari allo 0,05% del monte salari da calcolarsi su Paga base e contingenza dell'ultimo trimestre dell'anno, qualora l'impresa abbia designato un

rappresentante della sicurezza aziendale (RLSA)

- b) contributo a carico dell'azienda pari allo 0,05% del monte salari da calcolarsi su Paga base e contingenza per 14 mensilità, qualora l'impresa abbia optato per il rappresentante della sicurezza Territoriale (RLST).

Contributi calcolati in cifra fissa:

Con accordo sindacale del 31 03 2011 è stato definito che dall'annualità 2011, in alternativa ai versamenti percentuali a calcolo mensile, le aziende possono utilizzare le seguenti modalità:

- c) contributo intero di euro 18,00 : per ogni dipendente a tempo indeterminato sia full time che part time con orario superiore a 19 ore settimanali; per i dipendenti con contratti a termine o con contratto di lavoro intermittente il contributo è dovuto intero ma in proporzione ai mesi retribuiti nell'anno solare;
- d) contributo ridotto di euro 9,00 per ogni dipendente a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato e orario pari o inferiore alle 19 ore settimanali;
- e) contributo ridotto di euro 5,00 per ogni dipendente in forza nelle aziende che hanno il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLSA)

Nel caso il versamento sia annuale occorre provvedere ad effettuare il versamento entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di competenza.

Per i contratti a tempo indeterminato la verifica dei dipendenti in forza si stabilisce venga effettuata al 31 ottobre di ogni anno o calcolato per quote mensili; i contratti stagionali ed i contratti a termine devono essere conteggiati in qualsiasi periodo dell'anno siano stati assunti.

Le aziende stagionali se non attive nel mese di gennaio di ogni anno dovranno provvedere al pagamento annuale in corrispondenza all'ultimo mese di attività aziendale.

In ambedue le ipotesi il versamento potrà essere mensile/trimestrale o annuale da effettuarsi con bonifico bancario, entro 20 giorni dalla fine del relativo periodo fatta eccezione per il pagamento annuale che ha scadenza fissata al 31/01 di ciascun anno. L'importo dovrà essere versato sul c/c della BPER Banca Codice Iban IT06C0538712900000001163701 indicando nella causale I: "RAGIONE SOCIALE e OPT TERZIARIO". Per le istruzioni operative è possibile rivolgersi allo sportello EBITERMO

Tali contributi saranno incassati da EBITERMO e destinati contabilmente secondo le percentuali del 10% per l'attività di Formazione e funzionamento OPT e per il 90% per l'attività dei RLST secondo il criterio di pariteticità.

Le risorse affluite sono iscritte al Fondo Sicurezza, in modo distinto nel rendiconto economico di EBITERMO.

Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST)

Le Parti ritengono che il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) sia la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali che occupano sino a 15 dipendenti nei comparti del Terziario sono pertanto impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata ed efficace.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti in cui non è stato eletto e/o designato un RLSA (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale) il rappresentante per la sicurezza verrà identificato nel rappresentante territoriale.

Il rappresentante per la sicurezza territoriale può essere assegnato, su richiesta, anche alle aziende che abbiano più di 15 dipendenti nel caso i lavoratori non abbiano optato per la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLSA).

I RLST devono essere in possesso di adeguate conoscenze e comprovate esperienze nel settore e ha diritto alla formazione prevista all'art. 48, comma 7, del D.lgs. 81/2008, nonché all'aggiornamento annuale; ogni Organizzazione Sindacale, all'atto della designazione, fornirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

I rappresentanti della sicurezza territoriali designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall'Organismo Paritetico Provinciale.

L'O.P.T. ratificherà con propria delibera la designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti di competenza.

Successivamente l'O.P.T. comunicherà al datore di lavoro, che a sua volta comunicherà ai lavoratori, il nominativo del RLST designato anche attraverso la Commissione Paritetica della Sicurezza.

Il Rappresentante dei lavoratori della sicurezza rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza.

Il suo compito è quello di contribuire alla realizzazione di un'effettiva prevenzione dei rischi; nello svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza il RLST esercita il proprio ruolo rapportandosi con le Imprese ed i Lavoratori tenendo conto delle indicazioni operative e di indirizzo individuate dall'O.P.T. e in coordinamento con lo stesso.

Il rappresentante della sicurezza designato dura in carica tre anni e al termine del suo mandato può essere nuovamente designato senza alcuna scadenza di numero di mandati.

L'Opt comunica le modalità e tempistiche di svolgimento delle visite ai RLST .

Lo stesso RLST, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, potrà essere accompagnato da un esponente dell'associazione datoriale (Confcommercio Locale) competente per territorio , nonché dal responsabile del servizio o da persona delegata dall'azienda in cui viene svolto l'accesso.

Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, potranno essere assolti presso la sede dell'O.P.T. anche per il tramite dell' associazione datoriale.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DLgs. 81/2008 e nelle more della definizione dell'accordo nazionale per i settori del Terziario, un Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST) è designato da ogni Organizzazione Sindacale a livello territoriale, dandone comunicazione annualmente all'Organismo Paritetico Territoriale.

Ogni Organizzazione Sindacale, all'atto della designazione, fornirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza (RLST), qualora individuato tra i lavoratori in forza presso un'impresa con più di 15 dipendenti cui si applica il presente accordo, potrà essere collocato in aspettativa non retribuita o usufruire di permessi non retribuiti per l'espletamento del proprio mandato su richiesta dell'Organizzazione Sindacale designante. Resta confermato quanto previsto dall'art. 48 comma 8 del DLgs. 81/2008.

Richieste di assegnazione degli RLST

Le richieste di assegnazione dei nominativi , a far data dalla sottoscrizione de presente verbale, dovranno essere evase settimanalmente , direttamente dalla Commissione Paritetica Provinciale per la Sicurezza , istituita con verbale di accordo sindacale del 24.09.2002 a favore delle aziende in regola con i versamenti dei contributi dovuti;

la Commissione Paritetica è operante con n. 1 rappresentante di parte datoriale e n. 1 rappresentante di parte sindacale e i nominativi dei componenti coincidono con quelli operanti presso la Commissione mercato del lavoro per i quali si prevede un intervento formativo e di aggiornamento entro il mese di dicembre 2017 da parte di uno o piu' componenti dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla sicurezza e annualmente per gli anni successivi;

la Commissione Paritetica comunicherà il nominativo del Rappresentante per la sicurezza territoriale (RLST) che viene attribuito, ai lavoratori dell'azienda stessa per il tramite dell'impresa, utilizzando un criterio di rotazione nell'attribuzione dei nominativi degli RLST , provvedendo a comunicare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo agli RLST e all'OPP le aziende attribuite nel corso dell'anno precedente;

la Commissione Paritetica aggiorna settimanalmente un registro con le assegnazioni avvenute e i dati dell'azienda richiedente e del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori territoriale assegnato; registro consultabile in qualsiasi momento dai componenti dell'Organismo paritetico provinciale , dai componenti della Commissione Paritetica per la sicurezza e dagli RLST in attivita';

Coordinatore

Con il presente verbale viene concordato che il coordinatore delle riunioni dell'Organismo dopo la nomina rimarrà in carica un biennio e sarà designato a rotazione. Il coordinatore avrà il ruolo di organizzare e presidiare gli incontri , le attivita' amministrative ed eventuali eventi o attività deliberate in seno all'Organismo.

Comunicazione e pubblicita'

L'organismo definisce le azioni di pubblicizzazione dell'attività dell'Organismo stesso utilizzando eventualmente anche i canali dell'ente bilaterale, compreso il sito www.ebitermo.it.

Per quanto non regolamentato nel presente accordo si rispettano gli scopi, le funzioni e le disposizioni previsti dagli accordi collettivi nazionali regionali e territoriali vigenti oltre a quanto previsto dalla normativa di legge; le parti si incontreranno in presenza di modifiche legislative e contrattuali per effettuare le opportune valutazioni ed adeguamenti.

Letto, confermato, accettato e sottoscritto.

Le parti

Confcommercio Franco Buontempi

Confcommercio Angela Rosa Albore

Filcams-Cgil Paolo Montalti

Fisascat-Cisl Emilia Centrale Martignetti Alessandro

Uiltucs-Uil Territoriale Modena Reggio Emilia Lorenzo Tollari
